



# COMUNE DI SANT'ARSENIO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Domenico Pica, 1  
84037 Sant'Arsenio SA  
tel. 0975 398033  
fax 0975 398214

**SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

e-mail: [poliziale@pec.comune.santarsenio.sa.it](mailto:poliziale@pec.comune.santarsenio.sa.it)  
[santarsenio.s@tiscali.it](mailto:santarsenio.s@tiscali.it)  
[www.comune.santarsenio.sa.it](http://www.comune.santarsenio.sa.it)

Ordinanza n. 8/2018

## IL SINDACO

LETTA la nota a firma del signor **BISCOTTI Luigi**, nato a Polla (SA) il 25 giugno 1995 e residente in Sant'Arsenio alla via San Sebastiano n. 171, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 0001901, in data 15 marzo 2018, avente ad oggetto "*Rappresentazione della Via Crucis vivente*", con la quale viene chiesta l'adozione di un provvedimento temporaneo di limitazione della circolazione stradale, lungo alcune strade comunali interessate dal passaggio della manifestazione, che preveda il "divieto di sosta" e il "divieto di transito", limitatamente al giorno dello svolgimento della rievocazione storica-religiosa della passione di Cristo, in programma per il giorno 25 p.v., dalle ore 14:30 alle ore 20:30;

CONSIDERATO che per lo svolgersi della manifestazione stessa è previsto un aumento considerevole del volume di traffico lungo le strade comunali all'interno del centro urbano, con una possibile congestione della circolazione stradale a causa del formarsi di code di autoveicoli che potrebbe determinare una situazione di disagio e di pericolo durante lo svolgimento della rappresentazione storico-religiosa della passione di Cristo;

ATTESO che in presenza di una possibile situazione di emergenza non potrebbe neanche essere assicurata la circolazione dei veicoli adibiti al servizio pubblico di emergenza, antincendio e soccorso;

RITENUTO pertanto di dover adottare ogni utile provvedimento volto ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione della "*Via Crucis vivente*";

VISTO l'art. 7 ( Regolamento della circolazione nei centri abitati ) del D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610, e s.mm.ii.;

SENTITO in merito il Sindaco pro-tempore, in rappresentanza dell'ente proprietario delle strade comunali, interessate dal provvedimento di limitazione della circolazione stradale, che ha espresso "parere favorevole" all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107 del D. Leg.vo n. 267/2000, e ritenuta la propria competenza in materia, considerato che il presente provvedimento rientra tra gli interventi strettamente legati ad esigenze temporanee, quali la manutenzione e utilizzazione del suolo pubblico o a situazioni di provvisoria regolarizzazione della circolazione motivate da esigenze provvisorie, trattandosi nel caso "*de quo*" dell'esplicazione di un sostanziale potere diverso da quello generale di disciplina e assetto del territorio, che è volto all'individuazione di specifiche aree nell'intento di migliorare la qualità e la sicurezza della circolazione veicolare, nonché di tutelare il patrimonio artistico ed ambientale della comunità amministrata;

## ORDINA

1) sono istituiti il "**DIVIETO DI TRANSITO**" e il "**DIVIETO DI SOSTA**", su ambo i lati, per tutti i veicoli lungo le strade comunali interessate dalla manifestazione rappresentazione storico-religiosa della passione di Cristo, "*Via Crucis vivente*", limitatamente al **giorno 25 p.v.**, dalle ore 14:30 alle ore 20:30, e precisamente in:

- piazza Mons. A. Pica;
- via P. Ciliberti;
- vico Abete;

- via San Tommaso (incluso sia l'area di sosta attrezzata all'uopo esistente, che l'area antistante la Cappella del SS. Salvatore;


All'U.T.C., in persona del funzionario responsabile arch. Arsenio CARIMANDO, è fatto carico di assicurare l'apposizione di idonea segnaletica stradale, conformemente alle direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, nonché di adottare ogni accorgimento atto a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale.

Gli agenti della Forza Pubblica ed i vigili urbani sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, di fare apporre idonea segnaletica stradale e di curare l'osservanza del presente provvedimento.

Agli stessi agenti è concessa la facoltà di derogare alle limitazioni imposte qualora ne ravvisino l'opportunità e la necessità.

Avverso il presente provvedimento possono essere avanzate richieste di annullamento in autotutela, secondo quanto previsto ex legge dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, entro 60 gg. dalla data di apposizione dei segnali, da chi ne abbia interesse, all' Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed a questo Comune, quale Ente competente all' apposizione della segnaletica di che trattasi.

IL FUNZIONARIO  
- sottotenente  -

Dalla Residenza Comunale, lì 17 marzo 2018